

REP. X/2022

CITTÀ DI CARBONIA (Provincia del Sud Sardegna)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE, L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 816-836 DELLA L. N. 160 DEL 2019 E LA GESTIONE, L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI CUI ALLA L. N. 160 DEL 2019, ART. 1 COMMI 837-845. CIG 92781489EF

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemilaventidue** addì _____ del mese di _____, in Carbonia, nel Palazzo Comunale, in Piazza Roma numero 1, avanti a me Dott. _____, Segretario Generale del Comune di Carbonia, per legge autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i Signori:

- _____ nato a

_____ il _____,

Dirigente del III Settore del Comune di Carbonia (avente codice fiscale 81001610922) domiciliato per la carica presso la sede comunale, il

quale dichiara di intervenire nel presente atto e di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

- _____ nato a

il _____ e residente in

_____ codice fiscale

_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di

_____ dell'impresa

_____ con sede in

_____ Via _____ P. IVA

_____ e pertanto in nome e per conto della suddetta ditta, di seguito denominato anche semplicemente appaltatore.

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, al quale premettono quanto segue:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 13.06.2022 è stato approvato il progetto per l' affidamento in concessione per la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160 del 2019 e la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinati a mercati di cui alla Legge n. 160 del 2019,

art. 1 commi 837-845;

- con Determinazione Dirigente III Settore n. 56 del 24/06/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma Sardegna Cat, per l'affidamento in concessione della gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160 del 2019 e la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla L. n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- con Determinazione Dirigente IV Settore n. 251 del 27/07/2022 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

- l'importo a base d'asta previsto era pari all'aggio del 36,50% (trentasei virgola cinquanta per cento) oltre IVA di legge per un valore presunto della concessione per la durata di 5 anni pari ad € 614.550,65 al netto di IVA;

- Con Determinazione Dirigente IV Settore n. _____ del ____ / ____ /2022, la procedura in oggetto è stata aggiudicata a favore dell'Impresa _____ che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'appaltatore ha regolarmente costituito la cauzione definitiva per mezzo di una polizza fideiussoria, emessa dalla _____ con il n. _____ in data ___ / ___ /2022 per l'importo di Euro _____ (diconsi Euro _____) ed ha presentato la polizza RCT/RCO con massimale adeguato a quello richiesto nel Capitolato;

- *(In caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza)* in data ___ / ___ /2022, giusto verbale in pari data, è stata data esecuzione al contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo D.lgs, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- a seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, giusta Determinazione Dirigente IV Settore n. ___ del ___ / ___ /2022 e attestazione del Dirigente del III Settore del ___ / ___ /2022;

- il RUP ha effettuato le dovute verifiche previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento, come prescritto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il contratto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e confer-

ma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Ente, come sopra rappresentato, affida all'Impresa _____ con sede in _____ che accetta per il tramite del Sig. _____,

nella sua qualità di _____, l'affidamento della concessione per la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) di cui all'art. 1 commi 816-836 della Legge n. 160 del 2019 e la gestione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinati a mercati di cui alla Legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845.

Questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta ditta ad eseguire tutti i servizi in argomento sotto la piena ed incondizionata osservanza dei seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto;
- patto d'integrità;

documenti che si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente allegati al presente atto, che le parti dichiarano di conoscere e che da esse sottoscritti digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.

82/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono conservati agli atti del III Settore.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI

L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che, sebbene non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ARTICOLO 3 – DURATA

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale.

(In caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza) L'appalto oggetto del presente contratto avrà la durata di anni cinque a far data dalla consegna del servizio, avvenuta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 in data ____ / ____ /2022 come da verbale agli atti del III Settore.

ARTICOLO 4 –CORRISPETTIVO E MINIMO GARANTITO

Il Comune riconosce al Concessionario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell'IVA costituito dall'aggio (in forma di percentuale unica) del ____ % derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Sono soggetti ad

aggio gli incassi che dovessero essere rimborsati a seguito di modifiche normative/regolamentari intervenute dopo la riscossione delle somme da rimborsare. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni e interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura) del canone oggetto della concessione, ovvero dei canoni di cui all'art. 1, commi 816-845 della Legge n. 160 del 2019.

La Ditta Concessionaria deve garantire al Comune per la durata della concessione, un minimo garantito, al netto dell'aggio di riscossione comprensivo di IVA, di € 170.000,00 (centosettantamila), non soggetto a rialzo di gara, e senza compensazioni tra un anno e l'altro. Tale somma rappresenta l'importo di riscossione minima annua che la Ditta Concessionaria è tenuta a garantire all'ente, indipendentemente dall'importo effettivamente incassato e resterà invariata per tutto il periodo della durata del contratto.

Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero il minimo garantito stabilito, il Concessionario deve provvedere entro il 31 marzo successivo a quello di riferimento a integrare la differenza per il raggiungimento del minimo garantito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di tesoreria indicato dal Comune. Il tardivo versamento della somma necessaria al raggiungimento dell'importo annuo del minimo garantito comporta l'applicazione di una penale del 1% dell'importo versato tardivamente oltre all'applicazione degli interessi legali maturati.

Qualora nel corso della Concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi o di atti amministrativi comunali, variazioni

delle tariffe vigenti, il minimo garantito convenuto dovrà essere ragguagliato, in aumento o in diminuzione, in misura proporzionale, sempreché le variazioni di tariffa superino la misura del 20%.

Nel caso in cui il Concessionario non procedesse al versamento dell'importo annuo del minimo garantito, il Comune potrà escutere la polizza fideiussoria, ferma restando la facoltà del Comune di chiedere la risoluzione del contratto.

Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà oggetto ad alcuna revisione, fatto salvo il solo caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 50% del gettito annuo, o secondo quanto diversamente stabilito da disposizioni di legge in materia. In tal caso l'aggio contrattuale e i minimi garantiti potranno essere revisionati al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

Qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio comunale dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi simili ai canoni in oggetto nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire l'equilibrio economico della concessione, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto

contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.

Il Concessionario terrà inoltre conto che nessun rateo di compenso spetterà per le entrate il cui pagamento per l'anno di riferimento è già avvenuto in unica soluzione per tutto l'anno di imposta. Tutte le somme introitate dal comune o dal Concessionario uscente, nel periodo di validità della concessione, concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato a favore della nuova concessione, ma su di esse non verrà riconosciuto l'aggio al nuovo Concessionario.

Il pagamento del corrispettivo sarà con cadenza trimestrale, a seguito della rendicontazione della Ditta, dietro presentazione di regolare fattura. Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è il seguente 9AG9GN.

Il comune provvede al pagamento delle fatture nei termini di legge.

La Ditta Concessionaria emetterà fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto trimestrale, che dovrà essere trasmesso al Comune di Carbonia entro i 10 giorni naturali e consecutivi del trimestre successivo, predisposto nel seguente modo:

- l'importo lordo riscosso suddiviso per tipologia di entrata;
- l'aggio dovuto, al netto e al lordo di eventuali oneri fiscali;
- il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse ed il relativo importo, da trasmettere al Comune, unitamente al giornale di cassa del trimestre di competenza;
- il dettaglio delle singole partite rimosse, comprensivo degli elementi identificativi del contribuente, degli importi versati con le

relative date, sia in formato testo che in formato tabellare su foglio

di calcolo in formato aperto;

- ogni altro elemento/informazione utile e necessario ai fini del rendiconto.

Il pagamento della relativa fattura è subordinato alla verifica del corretto svolgimento del servizio in concessione e previa verifica della regolarità del DURC. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 30, c. 5 – bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente

articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territorialmente competente.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., qualora, a titolo esemplificativo:

- il Concessionario non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
- il Concessionario commetta gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune;
- vi sia stato grave inadempimento nell'espletamento del servizio in parola mediante sub-concessione non autorizzata - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rubricato "Risolubilità del contratto per inadempimento" per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costitui-

scono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai

sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fat-

tispecie non esaustive:

a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

b. utilizzo di personale non dipendente del Concessionario, anche in una sola occasione;

c. fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;

d. instaurazione di procedimenti giudiziari a carico degli amministratori o del personale del Concessionario per reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio o che possono comunque compromettere o danneggiare l'immagine e la reputazione del Comune, ovvero assoggettamento degli stessi alle misure previste dalla normativa antimafia;

e. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;

f. mancato pagamento da parte del Concessionario delle retribuzioni e/o dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti e collaboratori in genere;

g. ulteriori inadempienze del Concessionario dopo la comunicazione di n. 3 penalità nell'arco di tre mesi;

h. inadempimento che si protragga per oltre 3 giorni e che comporti l'impossibilità da parte degli utenti di avvalersi dei servizi offerti dal Concessionario;

i. grave inosservanza delle norme previste nel presente capitolato;

j. il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto specifico di valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo;

k. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione Comunale;

l. violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

m. comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro e degli interventi previsti;

n. quando il Concessionario si renda colpevole di frode;

o. per impossibilità di effettuare accessi e verifiche sull'operato del Concessionario;

p. interruzione immotivata del servizio senza giustificato motivo o giusta causa;

q. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Concessione;

r. qualora il Concessionario incorra nelle cause di decadenza di cui all'art. 13 del D.M. 289 del 2000;

Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere il Concessionario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione del Concessionario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accer-

tamento e riscossione.

In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall'esperimento di procedura di gara.

Il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 siano soddisfatte.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto anche nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)";

2) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carbonia in vigore per i periodi di durata del contratto, pubblicato nel sito web dell'Amministrazione comunale, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente;

3) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dal DPR 16.04.2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia;

4) la violazione delle norme contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici, sottoscritto dalle parti e conservato agli atti del

III Servizio.

ARTICOLO 6- INADEMPIENZE E PENALI

Il Concessionario è responsabile del buon andamento della gestione del servizio affidato, nelle varie fasi.

In caso di infrazioni di lieve entità, quali i ritardi nella consegna delle rendicontazioni, la non regolare tenuta dei registri e degli atti d'ufficio ed altre infrazioni lievi degli obblighi contrattuali, che comunque non arrecano danno o sanzioni per l'ente stesso, è stabilita la penale di Euro 200,00 per ogni infrazione, oltre il rimborso delle spese sostenute dalla stazione Concedente per l'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati.

Per le infrazioni più gravi, quali l'omissione o il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali, o l'adempimento in difformità del prescritto normativo, il Comune si riserva l'applicazione di una penale, da un minimo di Euro 400,00 ad una massimo di Euro 2.000,00, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle controdeduzioni dell'impresa. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

E' comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile, del maggior danno patito a richiesta del Comune di Carbonia. In caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali, è prevista la rescissione del contratto a seguito di diffida da comunicare con raccomandate A/R o da notificare tramite messo comunale.

Per ogni giorno di chiusura dello sportello, non concordato con l'Ente, tranne che per fatti straordinari indipendenti dalla volontà delle parti, si applicherà una penale giornaliera di Euro 300,00

Il concessionario non potrà sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta Concessionaria tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Il Comune, procede, inoltre, alla risoluzione immediata del contratto per colpa della ditta qualora l'ammontare delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti raggiunge il 5% dell'importo netto complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali pecuniarie non preclude l'incameramento della garanzia fidejussoria definitiva e le ulteriori azioni a tutela degli interessi del Comune.

Qualora il ritardo attribuibile all'impresa dovesse provocare un danno economico al Comune riveniente dal mancato incasso dei tributi (in tutto o in parte) il Comune stesso avrà diritto di chiedere all'impresa il risarcimento del danno subito incamerando, nel caso, anche la garanzia fidejussoria prestata a garanzia del contratto.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva e/o sul pagamento del corrispettivo.

Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnico-economica, sono comunque essenziali; pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto, previa diffida scritta.

ARTICOLO 7 – SEDE OPERATIVA – SPORTELLO PUBBLICO – ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario è obbligato a propria cura e spese, entro trenta giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di decorrenza della gestione, ad istituire, nel centro urbano del Comune di Carbonia in locali idonei un ufficio aperto al pubblico, adeguatamente attrezzato, per lo svolgimento degli adempimenti di propria competenza e per fornire la consulenza ai cittadini relativamente al proprio stato della riscossione con piena applicazione e nel rispetto dello statuto del contribuente, come meglio specificato nell'articolo 16 del capitolato.

Il Concessionario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge presso detto ufficio ed ogni comunicazione o notificazione effettuata presso codesto ufficio si intenderà effettuata alla società Concessionaria. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8 – PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare la continuità del servizio, la Ditta Concessionaria, conformemente al "Progetto di assorbimento del personale" presentato in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente Concessionario, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche

normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della Ditta Concessionaria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. Il Concessionario deve disporre di personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali. A tal fine il personale impiegato dovrà essere sottoposto ad aggiornamento sulle novità normative inerenti alle entrate in gestione a cura del Concessionario .

Il Concessionario designa:

- a) un responsabile per la gestione dei canoni;
- b) un Funzionario Responsabile per la gestione del servizio di riscossione coattiva.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali e assicurative, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto può essere fatto valere nei confronti del Comune.

Il Concessionario, nei 5 giorni precedenti l'inizio della gestione, deve segnalare al Comune l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Il personale utilizzato per la

gestione dei servizi dovrà essere assunto dal Concessionario con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento.

Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento DPR. n. 62/2013 e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico, desumibile da valida documentazione attestante l'esperienza specifica nel settore tributario, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. A richiesta dell'Amministrazione il Concessionario dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione di quanto previsto dalla legge.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del Concessionario, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro. È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare

scrupolosamente le norme anti-infortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

Il personale del Concessionario agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità di quest'ultimo, il quale è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati o agenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

ARTICOLO 9 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, individuato ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 è _____.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione e da questa accettato. L'eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento. Si

applica l'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al Comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre a essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il sub-appalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie di:

a) attacchinaggio;

b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;

c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, in quanto applicabili.

Le prescrizioni di cui al presente articolo si estendono alle eventuali

ulteriori attività complementari che il Concessionario ritenesse di implementare nel rispetto del presente Capitolato e in relazione alle quali ricorressero i medesimi presupposti.

ARTICOLO 11- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale carico della società concessionaria senza diritto di rivalsa. Trattandosi di servizi soggetti ad IVA di legge si chiede che per la registrazione sia applicata l'imposta in misura fissa. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di Euro 45,00.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si formula rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto, al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e alla L.R. 13 marzo 2018, n. 8.

Il Dirigente del III Settore del Comune di Carbonia attesta di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero _____ pagine complete e quante righe sin qui a video.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono e firmano in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io segretario rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma.

Dopo di che l'atto è da me sottoscritto, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.